

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE RATEIZZAZIONI
APPLICABILI AI DEBITI PER
TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI
PREGRESSE**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.27 del 24/03/2021**

CAPO I

RATEIZZAZIONE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 447 e successive modificazioni, per disciplinare la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali e canoni non affidati in concessione a terzi, risultanti da iscrizione in ruoli ordinari:
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata o in più rate.

Possono essere oggetto di rateizzazione la Tassa sui Rifiuti (TARSU, TARES, TARI), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, la Tassa sull'occupazione di Aree e Spazi Pubblici (TOSAP), il Canone Idrico Integrato, l'Imposta Municipale Propria (IMU), la Tasi.

Art. 2 – Requisiti

1. La concessione eccezionale di dilazione e/o rateizzazione di pagamento dei carichi arretrati dei tributi e canoni comunali di cui all'art. 1 del presente Regolamento viene concessa ad ogni persona fisica secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica, la dilazione e/o rateizzazione viene concessa a quelli che versano in momentanea difficoltà economica.

A dimostrazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- b. Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- c. Visura camerale aggiornata;

Art. 3 – Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria o patrimoniale possono essere concessi, su richiesta del contribuente e prima dell'inizio di procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di n.3 rate consecutive.
2. E in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Art. 4 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

Fino a	€ 100,00			fino ad un massimo di 2 rate
Da	€ 100,01	a	€ 1.000,00	fino ad un massimo di 10 rate mensili
Da	€ 1.000,01	a	€ 3.000,00	fino ad un massimo di 20 rate mensili
Da	€ 3.000,01	a	€ 5.000,00	fino ad un massimo di 36 rate mensili
Da	€ 5.000,01	a	€ 10.000,00	fino ad un massimo di 60 rate mensili
Da	€ 10.000,00			fino ad un massimo di 72 rate mensili

La rata non può essere di importo inferiore ad € 100,00 per le rateizzazioni pari o superiore ad € 3.000,00; per importi inferiori la rata non può essere inferiore ad € 50,00.

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

2. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

Art. 5 - Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unicamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 – Domanda di concessione

1. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ecc.);
 - La motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

3. Nel caso di Società o Enti con personalità giuridica alla domanda dovrà essere allegata la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 7 – Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 9 – entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.